



COMUNE DI FABRO
Provincia di Terni

***Valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate***

Regolamento Comunale

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 15.10.2003

P R E M E S S A

Con il presente regolamento si intende dare attuazione alle normative inerenti il cosiddetto “riccometro” e più specificatamente:

al Testo coordinato del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”

al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.

ARTICOLO 1 DESTINATARI

Destinatari del presente regolamento sono tutti coloro che, residenti nel Comune di Fabro, fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Per prestazioni sociali agevolate (art. 28 del d.lg.vo 112/98) si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché in quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Annualmente, entro il 30 novembre, la Giunta Comunale individua i servizi e le prestazioni sociali soggette alla normativa del presente regolamento.

Le richieste di prestazioni sociali agevolate possono essere rivolte a questo Ente o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati che gestiscono per conto del Comune di Fabro servizi sociali o socio – assistenziali, in cui sono presenti agevolazioni, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate viene rilevato l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), determinato con riferimento all’intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7.

Ai fini del presente regolamento si intende il nucleo familiare composto da:

Il richiedente la prestazione agevolata

I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223

I soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.

Con riferimento alla composizione del nucleo familiare si adottano inoltre le seguenti disposizioni:

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.

Per quanto attiene alla determinazione del nucleo familiare di appartenenza per i soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si fa riferimento all'art. 1 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, così come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

Per le prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, è possibile assumere, se più favorevole, come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare "estratta" da quella indicata ai commi 2 e 3 del precedente articolo, applicando in questo caso il parametro appropriato della scala di equivalenza.

Possono accedere al dichiarare una composizione "estratta" i soggetti:

Con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/92

Ultrasessantacinquenni gravati da una non autosufficienza fisica o psichica

allo scopo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare nella dichiarazione la situazione economica del solo assistito.

ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELL'I.S.E.E.

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale (determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nel successivo articolo 4) e l'indicatore della situazione patrimoniale (determinato dalla somma degli elementi patrimoniali mobili e immobili di cui al successivo articolo 5), divisa per il coefficiente derivante dalla somma tra il parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 ed il parametro riferito alle agevolazioni di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni.

La situazione economica-reddituale e anagrafica presa in riferimento è quella dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al successivo art. 10, è lasciata facoltà al cittadino richiedente le agevolazioni di presentare, entro l'anno di validità dell'attestazione, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche utili ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

L'effettiva applicazione degli effetti derivanti dalla nuova dichiarazione avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova dichiarazione.

Sono considerati mutamenti rilevanti le seguenti variazioni:

Aumento o diminuzione del numero dei membri del nucleo familiare, sia che i nuovi membri o i membri cessati siano titolari di reddito o di patrimonio mobiliare e immobiliare sia che risultino a carico.

Aumento o diminuzione del reddito complessivo della famiglia per un ammontare che superi o diminuisca del 30% l'importo dichiarato.

Aumento o diminuzione del patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia che superi o diminuisca di Lire 50.000.000 il patrimonio dichiarato.

Le succitate variazioni potranno anche essere rilevate direttamente dall'Amministrazione Comunale e saranno assunte a base dell'eventuale ricalcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

E' compito dell'Ente erogatore verificare la effettiva variazione dichiarata, per gli aspetti di competenza dell'ente erogatore.

ARTICOLO 4 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

Il reddito complessivo soggetto a dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 2, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai singoli produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato

(per tale calcolo si veda l'allegato 1 al presente regolamento);

Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo 5;

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Nel conteggio della situazione reddituale non va dichiarato

l'importo derivante dall'assegno di invalidità e dall'indennità di accompagnamento, qualora lo stesso sia utilizzato per mantenere l'anziano o l'invalido in famiglia o a mantenerlo nella sua abitazione anche da solo.

Eventuali contributi di assistenza economica derivanti da erogazioni di enti pubblici e privati.

ARTICOLO 5 INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è definito dalle due componenti mobiliare e immobiliare.

PATRIMONIO MOBILIARE

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare sono considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7, da ciascun componente il nucleo familiare:

Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va desunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7;

Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lvo. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

Gli strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte 1 della tabella 1 di cui al decreto legislativo 109/98, così come modificato dal decreto legislativo 130/2000.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare vengono considerati i valori patrimoniali delle componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7, da ciascun componente il nucleo familiare.

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione di predetti fabbricati, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte 1 della tabella 1 di cui al decreto legislativo 109/98, così come modificato dal decreto legislativo 130/2000.

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'importo determinato dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare, calcolati applicando le eventuali detrazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è moltiplicato per un coefficiente pari allo 0,20.

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

L'importo derivante dalla somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) di cui al precedente articolo 4 e dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) di cui al precedente articolo 5, comma 3, diviso per il valore derivante dalla somma tra il corrispondente parametro stabilito dalla scala di equivalenza (Tabella 1) e l'eventuale parametro riferito ad ulteriori agevolazioni, costituisce l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Accanto all'ISEE così determinato sono applicati i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari:

in aggiunta:

eventuali assegni, emolumenti o somme di denaro o beni materiali effettivamente percepite da coniugi separati o divorziati in dipendenza da sentenze o accordi bilaterali, applicando all'importo annuale i parametri della scala di equivalenza;

l'ammontare del valore commerciale di autoveicoli adibiti ad uso privato (dal valore complessivo dell'autoveicolo vanno detratte, fino a concorrenza dell'importo, L. 20.000.000); barche o natanti, cavalli, di proprietà di uno qualsiasi dei membri del nucleo familiare, nella misura del 20% del valore e diviso per il parametro della scala di equivalenza.

detrazioni aggiuntive per tutti i servizi a cui si applica il riccometro e dovute alla presenza nel nucleo familiare di:

Minori

Anziani sopra 75 anni

Soggetti con handicap psico-fisico grave certificato

Quantificate in L. 1.000.000 per ogni minore e/o anziano sopra 75 anni e di 2.000.000 per ogni soggetto con handicap

Soltanto per il servizio asili nido la detrazione per ogni minore è stabilita in L. 2.000.000.

Per i nuclei familiari che sostengono spese per integrazioni rette dovute ad inserimenti in strutture residenziali di anziani e disabili si applica una detrazione pari al 30% dell'importo annuale della spesa documentata.

L'indicatore finale viene quindi determinato dal valore I.S.E.E., applicando ad esso le aggiunte e le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.

Tale indicatore finale, messo in riferimento ai valori previsti dalla tabella della prestazione richiesta, di cui all'allegato 2 del presente regolamento, dà diritto all'esenzione o alla compartecipazione parziale della spesa, secondo la percentuale calcolata riportata nella tabella stessa.

La compartecipazione alla spesa non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l'indicatore finale del nucleo familiare e la corrispondente quota al di sotto della quale si accede all'esenzione.

ARTICOLO 7 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del DPR 25 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 4, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 5 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

ARTICOLO 8 CONTROLLI E SANZIONI

Nella predetta dichiarazione sostitutiva è riportata la seguente dicitura:

“Il sottoscritto,....., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 25 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, (segue elenco dei quadri della dichiarazione riempiti).....Omissis.....e che quanto in essi espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Dichiaro infine di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento dei dati sopra riportati, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, sui soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, sul nominativo del titolare e o responsabile del trattamento, sui diritti di cui all'articolo 13 della L. 675/1996.”

E' compito dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fabro attivare tutte le procedure necessarie per attivare controlli, per quanto di propria competenza, in merito alle dichiarazioni presentate, sulla base degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000.

Per quanto attiene a sanzioni per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 73, 74,75 e 76 del DPR 445/2000.

ARTICOLO 9 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESTAZIONE DEGLI ALIMENTI

Nel caso in cui esistano, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, obbligati per legge al mantenimento del richiedente la prestazione agevolata, i medesimi sono tenuti a contribuire al corrispettivo delle prestazioni per le quali sussiste titolo per l'agevolazione e fino a concorrenza dell'agevolazione stessa, sulla base della propria situazione economica, determinata con i criteri di cui al presente regolamento, nei limiti della quota eccedente la soglia del massimo valore ISEE di accesso, secondo la seguente tabella:

QUOTA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'OBBLIGATO ECCEDENTE IL PROPRIO VALORE ISEE	PERCENTUALE MASSIMA DI CONTRIBUZIONE
da 0 a 10 milioni	10
da 10 a 20 milioni	25
da 20 a 30 milioni	40
oltre i 30 milioni	60

(si veda esempio di calcolo della Tabella 2)

In ogni caso le disposizioni di cui al presente articolo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

ARTICOLO 10 ATTESTAZIONE

Il Comune di Fabro rilascia, al richiedente la prestazione agevolata, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, con validità pari ad un anno, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate a cui si applica lo strumento dell'ISEE.

ARTICOLO 11

Il presente regolamento sostituisce le precedenti modalità di accesso e calcolo a prestazioni agevolate elaborate da questa Amministrazione Comunale.

Ferma restando la disciplina generale di cui al Decreto Legislativo n.109/1998, così come integrato dal Decreto Legislativo 130/2000 e D.P.C.M. n.221/1999, così come modificato dal DPCM 242/2001, ed al presente Regolamento, i Regolamenti che disciplinano i singoli servizi o prestazioni sociali potranno contenere, sulla base delle peculiarità dei servizi stessi, modalità diverse di compartecipazione alla spesa o parametrizzazioni diverse per la valutazione dell'ISEE.

TABELLA 1 – Scala di equivalenza (Decreto Legislativo 109/98)

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione 0.35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

Maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%

Maggiorazione di ,0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Tali maggiorazioni sono cumulabili.

TABELLA 2 – Esempio di calcolo relativo agli obbligati per legge.

Viene determinato l'ISEE dell'obbligato per legge secondo i criteri del presente regolamento:

Esempio 1)

INTEGRAZIONI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ISEE degli obbligati per legge = 45.000.000

Valore ISEE massimo di cui alla tabella dell'allegato 2 = 40.000.000

Quota eccedente = 5.000.000

% di compartecipazione alla spesa dell'obbligato (come da tabella art. 9) = 10% = L. 500.000 l'anno

Esempio 2)

CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA

ISEE degli obbligati per legge = 42.000.000

Valore ISEE massimo di cui alla tabella dell'allegato 2 = 36.000.000

Quota eccedente = 6.000.000

% di compartecipazione alla spesa dell'obbligato (come da tabella art. 9) =

Da 0 a 10 milioni = 10% = L. 600.000 annue